

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
IN MATERIA DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA
TRA LA
SEGRETERIA DI STATO PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE,
L'AGRICOLTURA E I RAPPORTI CON L'A.A.S.P.
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
E IL
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente, l'Agricoltura e i Rapporti con l'Azienda Autonoma di Stato di Produzione della Repubblica di San Marino ed il Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Repubblica Italiana (di seguito denominati le Parti); nello spirito di amicizia che tradizionalmente caratterizza i rapporti tra lo Stato Sammarinese e quello Italiano ed ispira la loro cooperazione, sia a livello bilaterale che nella comune appartenenza alle Organizzazioni Europee ed Internazionali desiderosi di rafforzare le relazioni di amicizia e di buon vicinato esistenti tra i due Paesi

convengono quanto segue

Art. 1

Il presente Memorandum intende promuovere, favorire e sviluppare la reciproca collaborazione e cooperazione tra le Parti nel settore agricolo, agro-alimentare e forestale.

Consapevoli dello sviluppo sempre più intenso dell'integrazione fra Stati e dell'importanza della cooperazione a livello sovranazionale, le Parti si impegnano a fornirsi reciproca collaborazione nelle sedi internazionali, in particolare il MIPAAF si impegna a supportare la Repubblica di San Marino al fine di ampliare gli ambiti di cooperazione fra quest'ultima e l'Unione Europea anche mediante l'implementazione di quanto previsto dal Titolo II dell'Accordo di Cooperazione e di Unione Doganale tra la Comunità Economica Europea e la repubblica di San Marino firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991 (in seguito, per brevità, Accordo RSM-UE).

Art. 2

Le Parti convengono sull'attivazione di una collaborazione nell'ambito di percorsi condivisi di politica agricola da svilupparsi, anche attraverso l'attivazione di tavoli tecnici comuni, in particolare nei seguenti ambiti:

- a) gestione sostenibile dell'agricoltura e delle risorse naturali (acqua e suolo);
- b) qualità e salubrità degli alimenti;
- c) sicurezza alimentare;

- d) valorizzazione dei prodotti locali, e dei prodotti legati a certificazioni di qualità, compresi i prodotti biologici;
- e) cambiamento climatico;
- e) salvaguardia e incremento del patrimonio forestale;
- f) salvaguardia del patrimonio faunistico;
- g) biodiversità;
- h) salvaguardia del patrimonio rurale, paesaggistico e ambientale.

Art. 3

Le Parti concordano sull'attuazione di programmi di cooperazione e collaborazione in materia di controllo e certificazione fitosanitaria delle coltivazioni e produzioni agricole e zootecniche nonché nel settore delle produzioni biologiche. In particolare, per quanto concerne la collaborazione nell'ambito delle produzioni biologiche, le Parti s'impegnano attraverso uno scambio di note a definire la procedura per regolamentare le attività di importazione ed esportazione in/dal territorio sammarinese di prodotti provenienti da agricoltura biologica originari sia di Paesi UE che di Paesi extra UE; a tal fine, il MIPAAF si impegna a fornire eventuali indicazioni agli Organismi regionali interessati per garantire l'efficacia della suddetta procedura.

Art. 4

Le Parti s'impegnano attraverso uno scambio di note a definire la procedura per l'esportazione in territorio italiano di fauna da ripopolamento che riconosca, fatto salvo l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte del Ministero della Salute, la competenza degli uffici ed enti sammarinesi preposti ad autorizzare l'esportazione di selvaggina viva verificando il rispetto dei disposti di cui all'art. 20, comma 1, della Legge 11 febbraio 1992 n.157 (*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*).

Art. 5

Le Parti si impegnano a promuovere – anche alla luce della recente Dichiarazione adottata nel 2009 dal G8 dell'Aquila conformemente agli Obiettivi di Sviluppo del Millennio dell'ONU, delle Dichiarazioni adottate dal Vertice dei Capi di Stato e di Governo della FAO nel 1996, 2002 e 2005, della "Progressiva implementazione delle Linee Guida sul Diritto all'Alimentazione", della recente riforma del Comitato sulla Sicurezza Alimentare quale piattaforma intergovernativa, inclusiva di tutte le parti sociali (Governi, Organizzazioni Internazionali, Società Civile, ONGs) – ogni iniziativa ed attività volte implementare la sicurezza alimentare e a contrastare la fame e la povertà nel mondo.

Art. 6

Le Parti s'impegnano a promuovere la ricerca, lo sviluppo scientifico e tecnologico e il trasferimento di dati scientifici tra i due Paesi e a incoraggiare programmi e centri di ricerca congiunti nonché l'organizzazione di convegni ed iniziative di studio.

Le Parti di impegnano, in particolare, a favorire e sviluppare la ricerca e attuare piani per lo sviluppo delle bioenergie, nel pieno rispetto delle vigenti legislazioni nazionali. Le Parti, al fine di perseguire gli obiettivi di cui sopra, sostengono lo scambio di studenti, ricercatori ed esperti nell'ambito di progetti di studio, promossi dalle rispettive Istituzioni ed Università.

Art. 7

Le Parti, ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 4 dell'accordo RSM-UE che impegna la Repubblica di San Marino a riprendere, nel settore degli scambi dei prodotti agricoli tra l'Unione Europea e la Repubblica di San Marino, la normativa comunitaria in materia veterinaria, fitosanitaria ed di qualità, concordano, ai fini della tracciabilità dei prodotti di cui al D.L. 29 aprile 2010, n.75 e dell'iscrizione delle imprese del settore, nel Registro dei fabbricanti di fertilizzanti, e del prodotto stesso nel Registro dei fertilizzanti, il reciproco riconoscimento di Elenchi e Registri professionali.

Le parti demandano ai tavoli tecnici di cui al successivo art. 8, punto 1, lettera c), il perfezionamento di specifici protocolli per rendere operativa l'integrazione fra i rispettivi sistemi.

Art. 8

1. Le Parti convengono che l'attuazione e l'applicazione del presente Memorandum avverrà mediante:

- a) il potenziamento e l'incentivazione della cooperazione diretta fra gli Organi delle rispettive strutture amministrative e fra i rispettivi Enti ed Organizzazioni, pubblici e privati;
- b) l'attuazione fra le rispettive strutture amministrative di scambi d'informazioni, dati, ricerche, conoscenze scientifiche e tecniche afferenti agli ambiti di cui al presente Memorandum e l'eventuale creazione di banche dati comuni;
- c) la partecipazione di funzionari delle strutture amministrative di ciascuna delle Parti a tavoli tecnici congiunti che potranno elaborare protocolli attuativi, piani di lavoro e progetti specifici per consentire una più efficace esecuzione del presente Memorandum e per superarne eventuali incertezze applicative;
- d) lo scambio di delegazioni e di esperti.
- e) l'assistenza tecnica ed informativa fornita dalle strutture amministrative del MIPAAF a quelle della RSM al fine di supportare quest'ultima nell'attuazione di quanto previsto all'art. 6, paragrafo 4 e all'art. 7, paragrafo 1, quarto e quinto trattino dell'Accordo RSM-UE nonché di quanto previsto all'art. 4 della Decisione n.1/2010 "OMNIBUS" del Comitato di Cooperazione UE - San Marino del 29 marzo 2010

Art. 9

Le Parti, in attuazione dell'art. 56 della Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino del 31 marzo 1939 così come risultante in seguito all'Accordo Aggiuntivo del 20 dicembre 1960 e tenuto conto dello scambio di note in pari data, si impegnano a favorire l'interscambio di cacciatori consentendo l'esercizio dell'attività venatoria nel proprio territorio a cacciatori residenti

nello Stato della controparte ferma restando la normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

Le modalità e i criteri relativi all'attuazione dell'interscambio dei cacciatori saranno definite mediante accordi di dettaglio da stipularsi fra la Repubblica di San Marino e le Regioni interessate.

Art. 10


Il presente Memorandum entrerà in vigore alla data di notifica da parte dell'ultima parte contraente dell'espletamento di tutte le procedure previste dalle rispettive legislazioni nazionali e può essere modificato consensualmente mediante scambio di note e resterà valido se non interviene denuncia dalle Parti. La denuncia avrà effetto dodici (12) mesi dopo la sua notifica all'altra Parte.

Fatto a Roma il 7 dicembre 2010

Segretario di Stato per il Territorio e
l'Ambiente l'Agricoltura e i Rapporti
con l'Azienda Autonoma di Stato di
Produzione

Repubblica di San Marino

Gian Carlo Venturini



Ministro per le Politiche
Agricole, Alimentari Forestali

Repubblica Italiana

Giancarlo Galan

